



AMBITO SOCIALE TERRITORIALE
N. 4 DI ISERNIA

ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA,
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI DI AMBITO ZONALE, PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000

L'anno 2009 il giorno _____ del mese di _____ presso la Sala Consiliare
del Comune di Isernia

Il Comune di Isernia rappresentato da _____ ;

Il Comune di Castelpizzuto rappresentato da _____ ;

Il Comune di Forlì del Sannio rappresentato da _____ ;

Il Comune di Longano rappresentato da _____ ;

Il Comune di Macchia d'Isernia rappresentato da _____ ;

Il Comune di Miranda rappresentato da _____ ;

Il Comune di Monteroduni rappresentato da _____ ;

Il Comune di Pesche rappresentato da _____ ;

Il Comune di Pescocolanciano rappresentato da _____ ;

Il Comune di Pettoranello di Molise rappresentato da _____ ;

Il Comune di Roccasicura rappresentato da _____ ;

Il Comune di Sant'Agapito rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Frosolone rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Bagnoli del Trigno rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Cantalupo nel Sannio rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Carpinone rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Castelpetroso rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Chiauci rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Civitanova del Sannio rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Macchiagodena rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Roccamandolfi rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Sant'Elena Sannita rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Santa Maria del Molise rappresentato da _____ ;

Il Comune di Comune di Sessano del Molise rappresentato da _____ ;

La Provincia di Isernia rappresentata da _____ ;

La ASREM Distretto di Isernia rappresentata da _____ ;

PREMESSO CHE:

- l'art. 131 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112 conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 8 novembre 2000 n. 328, all'art. 19 individua il "Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- Che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;
- la L. 328/00 attribuisce alla Provincia un ruolo di affiancamento, coordinamento, tutoraggio, formazione ed informazione, oltre che di supporto tecnico e di ricostruzione delle basi conoscitive nella predisposizione dello stesso Piano Sociale di Zona;
- la ASREM Distretto Sanitario di Isernia partecipa come partner nella programmazione congiunta nella logica della collaborazione e/o integrazione operativa a livello territoriale;
- la Regione Molise, con Delibera di Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009, ha approvato il Piano Sociale Regionale;

VISTO:

- l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2000 n. 328 che ha espressamente previsto che il Piano Sociale di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma;
- l'art. 19, comma 3, della medesima legge che precisa che all'Accordo di programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona partecipano i seguenti soggetti: i Comuni associati; le aziende sanitarie locali; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D.

Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano Sociale di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328;
- i Comuni e gli altri Enti firmatari del presente accordo intendono obbligarsi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Sociale di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita;
- gli enti aderenti hanno individuato per la gestione associata dei servizi lo strumento della convenzione così come disciplinato dall'art. 30 D. Lgs 267/2000, secondo quanto previsto all'art. 3 del protocollo di intesa adottato in data 21.07. 2005.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto i Comuni, la Provincia di Isernia e la ASREM Distretto di Isernia, come sopra rappresentati, concordano e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

Art. 2 - Finalità.

Il presente Accordo di programma si propone:

- a) di individuare le modalità di attuazione del Piano Sociale di Zona dell'ambito di Isernia;
- b) di promuovere la gestione unitaria del Piano Sociale di Zona, regolando compiutamente l'esercizio associato dei servizi in esso previsti, individuando, per ognuno, il soggetto tecnico gestore ed il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- c) di realizzare, di concerto con l'ASREM Distretto Sanitario di Isernia, la piena integrazione tra i Servizi sociali comunali ed i Servizi sociali e sanitari della ASREM,

con riserva di stipula di specifici protocolli di intesa con la stessa ASREM, per disciplinare concretamente ed operativamente le modalità di integrazione socio-sanitaria di singoli servizi per i quali ciò si renda necessario;

- d) di consolidare e sviluppare sul piano amministrativo la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e i servizi educativi di competenza dei Comuni appartenenti all'ambito;
- e) di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dalle Amministrazioni comunali e dagli altri enti sottoscrittori, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli impegni;

Art. - Oggetto e finalità

Il presente Accordo di programma ha per oggetto:

- a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona di Isernia;
- b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni del Coordinatore d'Ambito e dell'Ufficio di Piano;
- c) l'individuazione delle modalità amministrative per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d'Ambito;
- d) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, dell'ASREM e degli altri soggetti firmatari dell'accordo di programma, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- e) le modalità di utilizzo qualificato della spesa in rapporto agli obiettivi prefissati.

Art. 3 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

Art. 4 - Priorità

Come previsto dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Sociale Territoriale n. 4 di Isernia allegato, le componenti istituzionali firmatarie dell'accordo intendono realizzare in forma associata ed integrata i sottoelencati specifici interventi nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Molise:

- 1) AREA ANZIANI:
 - Assistenza Domiciliare Integrata
- 2) AREA DISABILI:
 - Assistenza Domiciliare Integrata;
 - Centro Socio Educativo;
- 3) FAMIGLIA, MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI:
 - Fondo per il contrasto del disagio giovanile, dei minori e delle famiglie;
- 4) ZIONI TRASVERSALI:
 - Ufficio di Cittadinanza;
 - Servizio Sociale Professionale;
 - Ufficio di Piano

Ritengono, inoltre, di definire quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi i seguenti:

- Regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci;

- Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie e regolamento ISEE;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Carte di Servizi per le principali tipologie di servizi.

Art. 5 - Status giuridico dell'Ambito Sociale Territoriale

Le forme associative intercomunali sono disciplinate dagli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, del testo unico D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'oggetto e le finalità dell'associazione definiscono meglio anche le modalità associative da adottare:

- Convenzione e/o ufficio comune;
- Consorzi;
- Unione di comuni.

La scelta di favorire forme associative degli Enti locali nella gestione dei servizi sociali, pur nella libertà del modello, è promossa dalla Regione Molise anche mediante incentivazioni economiche e costituisce una grande opportunità per l'esercizio, su scale economiche appropriate, delle funzioni e per l'integrazione sociosanitaria.

I modelli di gestione con i quali si esprimono forme di associazione degli Enti locali possono sintetizzarsi nelle seguenti formule:

- in modo coordinato stabilendo, a mezzo di apposita Convenzione, le materie oggetto di coordinamento, la durata, i reciproci obblighi. Le Convenzioni possono prevedere la costituzione dell' "Ufficio Comune" presso i quali può essere distaccato personale dipendente cui affidare l'esercizio delle funzioni degli enti che sottoscrivono l'accordo. Gli enti che sottoscrivono la Convenzione possono delegare l'esercizio delle funzioni ad uno solo di essi, ovvero possono concordare la distribuzione delle funzioni di gestione tra i diversi enti sottoscrittori la Convenzione. In questo secondo caso, al Comune capofila può essere riconosciuto il ruolo di coordinamento e di raccordo per le funzioni di rendicontazione e a tutti i Comuni uguali responsabilità nella gestione di servizi specifici e diversi, laddove le capacità professionali ed organizzative di tutti gli enti siano tali da non ritenere auspicabile il trasferimento delle funzioni ad uno solo degli enti sottoscrittori. Tra i soggetti a cui può essere delegato l'esercizio delle funzioni figurano anche le Aziende Pubbliche di servizi alla persona;
- in modo associato attraverso la costituzione di un Consorzio cui possono partecipare anche altri enti pubblici (ad esempio Aziende pubbliche di Servizi alla persona, ASREM, ecc.). Gli Enti locali approvano apposita Convenzione che disciplina lo statuto, le funzioni, l'organizzazione e la nomina degli organi del Consorzio;
- a mezzo di Unioni di Comuni che prevedano l'esercizio congiunto di funzioni di loro competenza. I Comuni che aderiscono all'unione approvano lo statuto il quale individua le funzioni svolte, gli organi dell'unione, le modalità organizzative per l'esercizio delle materie conferite. Tale forma di gestione associata è particolarmente adatta quando tutti i Comuni interessati abbiano dimensioni demografiche molto piccole e quando vi è l'orientamento degli stessi Comuni alla gestione associata di altri servizi oltre quelli socio-assistenziali.

Art. 6 - Impegno dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano Sociale di Zona e nei piani esecutivi successivi.

Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, inoltre, a:

- a. realizzare gli interventi approvati nel Piano Sociale di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
- b. dare avvio ad ogni intervento sottoscritto, dando atto che in caso contrario i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- c. ad incontrarsi con il Terzo Settore per la progettazione di dettaglio mediante convenzioni in cui verranno individuate le risorse e l'azione, progettazione finalizzata a realizzare gli obiettivi e le linee di indirizzo di cui all'art. 2 del presente atto;
- d. a realizzare con l'ASREM l'integrazione sociosanitaria, sulla base dei criteri previsti nel Piano Sociale di Zona e nei modi, nei tempi e per i servizi individuati con specifici protocolli di intesa attuativi.

L'Amministrazione Provinciale di Isernia, nell'ambito della propria responsabilità di coordinamento complessivo delle iniziative adottate sul territorio provinciale, garantisce la coerenza degli interventi presentati dagli enti locali con gli obiettivi della Legge e del piano sociale regionale; assicura, inoltre, il presidio delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione della Legge e del Piano, di documentazione, promozione e consulenza metodologica.

L'ASREM si impegna a garantire l'integrazione socio - sanitaria nella partecipazione, per quanto di propria competenza, ai progetti indicati nel Piano.

I Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre si impegnano a collaborare con gli incaricati della Provincia della fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Molise.

Art. 7 - Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato, per la parte sociale nel sindaco del Comune di appartenenza dell'utente, e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell'azienda sanitaria.
- b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune, dell'Ambito sociale o della Azienda ASREM) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso o dell'intervento.

Art. 8 - Rapporti con la ASREM

Al fine di garantire una efficiente ed efficace integrazione socio-sanitaria tra i servizi erogati dall'Ambito Sociale Territoriale e quelli offerti dalla ASREM Distretto Sanitario di Isernia, verranno instaurati rapporti formali regolati da successivi accordi di programma e protocolli d'intesa.

Art. 9 - Rapporti con il Terzo Settore

Con i soggetti del Terzo Settore, se e in quanto individuati come protagonisti per la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano Sociale di Zona sociale, vengono instaurati rapporti formali regolati da convenzioni stipulate in base alle norme vigenti, nonché

attraverso la costituzione di un tavolo permanente di confronto al quale saranno invitati a prendere parte tutti gli esponenti delle organizzazioni più rappresentative.

Art. 10 - Coordinatore d'Ambito

Il Coordinatore d'Ambito opera nella programmazione della rete dei servizi essenziali da garantire nell'Ambito territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e sperimentazioni, nella definizione del bilancio sociale e risponde del suo operato al Comitato dei sindaci.

In particolare:

- di norma è il responsabile dell'Ufficio di Piano e dell'Ambito territoriale (di cui esprime anche la rappresentanza unica nelle sedi non politiche) in ragione delle scelte organizzative e gestionali operate dal Comitato dei sindaci;
- attiva una concertazione territoriale per l'analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini;
- elabora la programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali sulla base delle indicazioni del Comitato dei Sindaci;
- predispone un piano di comunicazione sociale;
- supporta i processi di gestione delle risorse ed organizza e gestisce, secondo le indicazioni programmatiche del Comitato dei Sindaci, il sistema degli uffici di Cittadinanza sociale;
- coordina l'attività di raccolta dati per la costruzione di un sistema informativo locale in raccordo con l'Osservatorio regionale e provinciale sui fenomeni sociali;
- concorre all'attivazione del processo di integrazione sociale e sanitaria;
- facilita i rapporti con le altre amministrazioni pubbliche;
- collabora con i referenti pubblici individuati dai Comuni dell'Ambito per le diverse aree di intervento e con quelli del privato sociale in funzione dello sviluppo della rete.

Nelle more di una puntuale definizione, ai sensi del vigente Testo Unico sugli Enti locali, dello status giuridico dell'ambito territoriale, i Comitati dei sindaci possono nominare, in luogo o in aggiunta al Coordinatore d'Ambito, un responsabile gestionale amministrativo individuato tra il personale dipendente con qualifica dirigenziale o assimilabile, con comprovata esperienza nella programmazione e gestione dei servizi sociali, presente negli organici o in servizio presso uno dei Comuni appartenenti all'Ambito.

In seguito alla definizione dell'assetto giuridico dell'Ambito, le funzioni di responsabile gestionale/amministrativo e di coordinatore saranno svolte da un unico soggetto.

Il collegamento a livello regionale si attua tramite "La Conferenza permanente dei coordinatori di Ambito territoriale", coordinata dal Servizio regionale competente, che ha funzioni di supporto e raccordo tra i coordinatori nel processo di costruzione e gestione dei Piani di Zona, del bilancio sociale e di tutto quanto previsto in ordine alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Coordinatore d'Ambito è stato nominato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 24.09.2009 secondo le procedure previste dall'Avviso Pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 853 del 29.07.2008.

Art. 11 - Assetto organizzativo e competenze dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organo tecnico che realizza le funzioni di cui al precedente punto al fine di garantire una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari.

Le attività dell'Ufficio di Piano riguardano:

- investimenti in conto capitale dei servizi sociali da finanziare con i contributi europei

nazionali e regionali;

- ☒ programmazione di settore delle diverse aree di intervento;
- ☒ procedura di avvio e formulazione del piano di zona 2009/2011 e le modalità per la partecipazione attiva dei vari soggetti interessati alla pianificazione ed organizzazione della rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari;
- ☒ coordinamento degli Uffici di Cittadinanza sociale, al fine di promuovere e supportare l'azione di rete coinvolgendo persone e famiglie, gruppi e associazioni, soggetti istituzionali e non attraverso la lettura e l'osservazione dei bisogni, il monitoraggio e la promozione delle risorse del territorio e l'individuazione di punti unici di accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari.

L'Ufficio di Piano si configura come un gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestionale e di monitoraggio del sistema dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento è finalizzata alla programmazione sociale e alla attuazione del Piano Sociale di Zona.

Esso ha le seguenti competenze:

- ☒ predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per il loro eventuale affidamento a soggetti terzi;
- ☒ predisporre l'articolato dei protocolli di intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- ☒ organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- ☒ promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse;
- ☒ predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del Comune capofila dell'obbligo di rendicontazione;
- ☒ formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Comitato dei sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti.

L'Ufficio di Piano è costituito dal Coordinatore d'Ambito, da un esperto per l'integrazione socio sanitaria, messo a disposizione dall'ASREM tra il proprio personale dipendente e da non più di altri sei operatori con specifiche competenze nel campo della programmazione e gestione dei servizi sociali, amministrativa, legale, contabile.

Le suddette professionalità devono essere ricercate tra le unità di personale in organico ai Comuni dell'Ambito territoriale e, in assenza di personale con le caratteristiche sopra indicate, resta ferma la possibilità di utilizzare professionalità esterne con rapporti contrattuali conformi alla normativa vigente.

Un assetto flessibile può essere previsto sia nell'integrazione delle professionalità dei componenti sia nell'ubicazione stessa dell'Ufficio di Piano.

I costi dell'Ufficio di Piano, fatto salva la spesa per il Coordinatore d'Ambito, non potranno gravare sulle risorse trasferite agli Ambiti ed ai Comuni, ma saranno a carico della quota di cofinanziamento dovuta dai Comuni all'Ambito di appartenenza.

In sede di avvio del Piano le predette figure si acquisiscono per continuità dagli Uffici di Piano degli Ambiti Sociali Territoriali di Isernia e Frosolone, giusta verbale del Comitato dei Sindaci del 24.09.2009, cui è seguito mandato di incarico nella medesima seduta.

Art. 12 - Coordinamento Istituzionale e funzioni

Il Coordinamento Istituzionale attiene l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano Sociale di Zona da parte dei rappresentanti legali degli enti aderenti, organizzati come Comitato dei Sindaci di cui all'art. 5 del protocollo di Intesa sottoscritto in data 21.07.2005 e regolamento per il suo funzionamento.

Il Coordinamento istituzionale svolto dal Comitato dei Sindaci si estrinseca nello svolgimento di funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, quali in particolare:

- ☒ la definizione dell'indirizzo politico delle scelte per la stesura e l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- ☒ la disciplina del funzionamento del Tavolo di concertazione;
- ☒ la definizione dei termini della programmazione di ambito;
- ☒ stabilire il livello minimo di intervento da garantire su tutto il territorio dell'ambito;
- ☒ il coordinamento delle attività di programmazione;
- ☒ la promozione dei processi di integrazione e di partecipazione;
- ☒ la istituzione dell'Ufficio di Piano Zonale come struttura tecnica di supporto della programmazione di ambito e formulazione delle direttive per il raccordo dell'Ufficio di Piano con i Servizi Sociali dei Comuni;
- ☒ la disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Piano Zonale con approvazione di specifico regolamento;
- ☒ la verifica e il controllo delle attività dell'Ufficio di Piano Zonale connesse all'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- ☒ approvazione regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

Art. 13 - Ente capofila

Ente Capofila è il Comune di Isernia, il quale è stato tra l'altro individuato quale soggetto responsabile dell'Accordo di Programma avente forza di Patto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 34 del D. Lg.vo n. 267/2000, giusta verbale del Comitato dei Sindaci del 03.09.2009.

Con modalità da definire in dettaglio in sede di stipula di apposita convenzione attuativa del presente accordo, ex art. 30 decreto legislativo 267/2000, il Comune Capofila si impegna ad assicurare l'attività amministrativa e contabile di gestione del Piano Sociale di Zona, nei termini e con le modalità che verranno concordati e definiti in sede di Comitato dei Sindaci e sulla base delle direttive e delle indicazioni della Regione Molise. Con la stipula della convenzione di cui al precedente comma, il Comune Capofila diviene destinatario di delega amministrativa e, pertanto, nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Sociale di Zona, agisce, avvalendosi dell'Ufficio di piano e secondo le direttive del Comitato dei sindaci, in nome e per conto di tutti gli Enti partecipanti all'ambito sociale (articolo 30, comma 4, seconda parte, decreto legislativo 267/2000).

I Comuni si impegnano a seguire l'attuazione del Piano Sociale di Zona, a contribuire alla realizzazione degli interventi e dei servizi in esso previsti, curando tutti gli aspetti logistici ed operativi necessari per l'attivazione e la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi nei territori di rispettiva competenza.

Il Comune capofila predispone, attraverso l'Ufficio di Piano, nel rispetto della normativa vigente e in nome e per conto di tutti gli Enti sottoscrittori il presente accordo, tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del Piano Sociale di Zona.

I rapporti contrattuali faranno capo, sempre in nome e per conto dell'intero ambito, al Comune capofila, così come pure i rapporti fiscali, contributivi ed assicurativi. Il Comune capofila assume, altresì, la rappresentanza legale dell'intero ambito.

Art. 14 - L'attuazione del Piano Sociale di Zona

In sede di stipula della convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267/2000, verrà definita la disciplina del rapporto di collaborazione tra gli Enti ai fini dell'attuazione del Piano Sociale di Zona: obiettivi, durata, tempi, modalità organizzative, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie, etc.

L'Ufficio di piano, logisticamente ed operativamente collocato presso la sede del Comune di Isernia, assumerà il ruolo di ufficio "comune" dell'ambito territoriale (articolo 30, comma 4, decreto legislativo 267/2000), al servizio di tutti gli enti che sottoscrivono l'accordo di programma.

Le azioni e le attività del Piano Sociale di Zona saranno finanziate, in primis, con le risorse economiche assegnate annualmente dalla Regione Molise all'Ambito

Gli Enti firmatari inoltre si impegnano a garantire ulteriori forme di finanziamento, prevedendo un cofinanziamento nella misura percentuale del 20%.

I fondi relativi ai servizi di ambito, non riferibili ai servizi erogati singolarmente dai Comuni, verranno iscritti in entrata ed in uscita nel bilancio del Comune capofila.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella convenzione.

Art. 15 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano Sociale di Zona

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano Sociale di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

Art. 16 - Procedimento di arbitrato

L'insorgenza di tutte le controversie tra le parti del presente Accordo concernenti l'attuazione, l'esecuzione e l'interpretazione dell'accordo di programma e del Piano Sociale di Zona nonché quelle concernenti i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'Ufficio di Piano, nonché quelle riguardanti gli atti adottati da quest'Ufficio, salva la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sono devolute ad arbitri rituali.

La scelta del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria od amministrativa ovvero della devoluzione della controversia agli arbitri, salvo le controversie concernenti diritti indisponibili, è rimessa al giudizio insindacabile del Comitato dei sindaci il quale delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.

La disciplina applicabile a tale arbitrato è costituita dagli artt. 806 ss. e 810 ss. c.p.c. In particolare, al fine di rendere più agevole la definizione della controversia è ammesso l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'effettuazione di tutte le comunicazioni, comprese le intimazioni testi, purché assicurino la certezza della data dell'invio e la ricezione.

Le parti individuano come sede di svolgimento del procedimento arbitrale la Sala Consiliare del Comune Capofila od altra sala consiliare di un altro Comune partecipanti al presente Accordo di Programma. Le parti dichiarano di voler applicare la legge Italiana ed in particolare per quanto non espressamente previsto nella presente clausola rinviano alle norme contenute negli artt. 810 ss. c.p.c.

Art. 17 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili in via giurisdizionale:

- a) l'azione *contra silentium*, in caso di inerzia;

- b) l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- c) l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.

Art. 18 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già depositati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra i contraenti a fronte dei programmi operativi e dei progetti di cui al piano sociale di zona.

Art. 19 - Recesso

Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

Art. 20 - Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni dal giorno della sottoscrizione. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

Art. 21 - Efficacia dell'Accordo

L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a trasmettere il presente atto ai singoli Consigli Comunali per le determinazioni di propria competenza.

Art. 22 - Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Segue firma dei sottoscrittori:

